

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. X  
N. 6

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

PRESENTATA DALLA

### GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati **Bucciarelli Ducci**, *Presidente*  
e dei deputati: **Bozzi, Caprara, Cossiga, Covelli, Di Primio, Laconi, La Malfa, Luzzatto, Restivo,**  
**Roberti, Rossi Paolo e Migliori**, *relatore*

*Presentata alla Presidenza della Camera il 3 febbraio 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 del Regolamento, approvata il 24 ottobre 1963, eliminando il limite numerico posto per la costituzione dei Gruppi parlamentari, ha moltiplicato i Gruppi composti da un numero di deputati inferiore al numero delle Commissioni permanenti. Si è determinata, pertanto, una più estesa applicazione della norma, di cui al primo comma dell'articolo 28, che, in deroga al principio generale, consente di assegnare a più Commissioni permanenti i deputati che fanno parte di Gruppi i cui iscritti siano in numero inferiore a quello delle Commissioni stesse.

Ciò ha aggravato il problema del rapporto di rappresentatività proporzionale tra i vari Gruppi in seno alle singole Commissioni, problema che può essere risolto soltanto irriducendo il principio generale contenuto nella prima parte del primo comma dell'articolo 28 del Regolamento, e cioè stabilendo in modo rigoroso che nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione.

Se si ammettesse, infatti, la possibilità — che per il momento va per altro constatata come effettiva — per i deputati appartenenti a Gruppi parlamentari composti da un numero

di deputati inferiore a quello delle Commissioni permanenti di far parte di più di una Commissione, si determinerebbe una somma di rappresentanza plurima di ciascun Gruppo minore nelle varie Commissioni. Tale conseguenza importa il rovesciamento dei rapporti di forza che intercorrono, in seno alle Commissioni, fra i Gruppi parlamentari: le minoranze costituite dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di consistenza minore, sommandosi, possono infirmare la relazione di consistenza rappresentativa che, tra i vari Gruppi, è stabilita in sede di Assemblea plenaria.

L'attuale sistema consente ad esempio ai Gruppi composti da cinque deputati di avere nelle Commissioni permanenti la stessa forza di un Gruppo parlamentare composto eventualmente da 14 deputati, con eccessiva ed evidente alterazione dei rapporti complessivi intercorrenti tra i vari Gruppi.

Ad evitare questo rovesciamento dei rapporti di forza (rovesciamento che costituisce, fra l'altro, una violazione del principio di proporzionalità sancito nello stesso articolo 72 della Costituzione), la Giunta propone di modificare il primo comma dell'articolo 28 del Regolamento in modo da sopprimere ogni ec-

cezione al principio generale per cui nessun deputato può esser designato a far parte di più di una Commissione permanente (salve peraltro restando le ipotesi di sostituzione attualmente previste nella seconda parte dello stesso primo comma dell'articolo 28). Per i Gruppi i cui iscritti siano in numero inferiore a quello delle Commissioni permanenti, le assegnazioni dei deputati alle singole Commissioni saranno effettuate dal Presidente della Camera, il quale vi procederà sulla base delle proposte avanzate dai Gruppi stessi, ma sem-

pre in modo da garantire che in ciascuna Commissione siano rispecchiati i rapporti di proporzionalità: pertanto si procederà al sorteggio qualora più Gruppi minori designino ciascuno un proprio deputato per la medesima Commissione.

Per tutti questi motivi la Giunta raccomanda alla Camera l'approvazione della modifica proposta all'articolo 28 del Regolamento.

MIGLIORI, *Relatore.*

---

## NUOVO TESTO PROPOSTO

---

### ART. 28.

*Il primo comma dell'articolo 28 è sostituito dai seguenti:*

Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. L'assegnazione alle Commissioni dei componenti i Gruppi di consistenza numerica inferiore al numero delle Commissioni permanenti è effettuata, sulla base delle proposte dei Gruppi suddetti, dal Presidente in modo da garantire che in ciascuna Commissione sia rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari; qualora i Gruppi suddetti designino deputati per la stessa Commissione, il Presidente ricorre al sorteggio.

Ogni Gruppo sostituisce i propri delegati che facciano parte del Ministero in carica con altri appartenenti ad altra Commissione; inoltre ogni Gruppo può, per un determinato disegno di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza della Camera.